



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. **26**

in data **22/04/2024**

OGGETTO: PROROGA DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IMPOSIZIONE DEI LIMITI DI UTILIZZO GIORNALIERI

IL SINDACO

premesse che:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2001 individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed il Comune di Asti è inserito nella zona climatica E, che comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

rilevato che:

- le temperature registrate in Asti e zone limitrofe dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, negli ultimi giorni, evidenziano condizioni meteorologiche che possono determinare problemi di salute alla popolazione residente;
- le previsioni fornite da ARPA evidenziano che le temperature minime si manterranno vicino allo zero ancora per qualche giorno;

preso atto che:

- il Sindaco può assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri definiti a livello regionale o nazionale, misure di contenimento degli inquinanti atmosferici corrispondenti ai livelli di qualità dell'aria rilevati;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 art. 5 il Sindaco, con propria ordinanza, può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio;

ritenuto di adottare, in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica il presente provvedimento;

visti:

- l'art 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con DLgs n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e, in particolare, l'art. 5, recante la facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;

ORDINA

1. di prorogare al 29/04/2024 il termine di spegnimento degli impianti termici ad uso riscaldamento;
2. la limitazione del periodo giornaliero di funzionamento a massimo 6 ore/giorno dalla data odierna al 29/04/2024;

DISPONE CHE

la limitazione del periodo giornaliero non si applica agli edifici adibiti a:

- ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- scuole materne e asili nido;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Per il Sindaco della Città di
Asti**

Il Vice Sindaco

Ing. Stefania Morra